

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3050 del 14/06/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. DONICILIO PIETRA S.N.C. DI GREGORI ALVARO & BERNABINI ITALO & C. con sede legale in Comune di Verghereto, Via Donicilio n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria tipo pietra serena, orizzonti "lastre da tetto, bozze, cava bassa e lastre", (ambito estrattivo 6V ı UMI 1) sita nel Comune di Verghereto, Località Fosso degli Abbacini
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3164 del 14/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. DONICILIO PIETRA S.N.C. DI GREGORI ALVARO & BERNABINI ITALO & C. con sede legale in Comune di Verghereto, Via Donicilio n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria tipo pietra serena, orizzonti "lastre da tetto, bozze, cava bassa e lastre", (ambito estrattivo 6V – UMI 1) sita nel Comune di Verghereto, Località Fosso degli Abbacini.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.- Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/03/2023, acquisita al Prot. Unione 10433 e da Arpae al PG/2023/50112, da **DONICILIO PIETRA S.N.C. DI GREGORI ALVARO & BERNABINI ITALO & C.** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Verghereto, Via Donicilio n. 12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria tipo pietra serena, orizzonti "lastre da tetto, bozze, cava bassa e lastre", (ambito estrattivo 6V – UMI 1) sita nel Comune di Verghereto, Località Fosso degli Abbacini, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Visto che con determinazione n. 38/2023 il Comune di Verghereto ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva presso l'Ambito Estrattivo 6V del P.A.E. del Comune di Verghereto, località Fosso degli Abbacini (o Magnano), presentato dalla ditta Donicilio Pietra S.n.c. di Gregori Alvaro e Bernabini Italo & C.;

Evidenziato che la determinazione sopracitata è condizionata al rispetto delle prescrizioni in essa riportate;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 12352 del 04/04/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/59433, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con Nota Prot. Unione 15944 del 04/05/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/78302, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la Nota Prot. Com.le 2996 del 23/05/2023, acquisita al PG/2023/90728, con la quale il Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Verghereto ha espresso il seguente parere: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA Prot. 362826 del 23/03/2023 (2/PAR_AUA/2023), in cui è stata allegato un Documento di Impatto Acustico redatto secondo la L.447/95, datata 12 Luglio 2022 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione, determinati dal contemporaneo utilizzo delle sorgenti più rumorose tra quelle complessivamente analizzate (S01, S02 ed S03) rispetto ai valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettati gli orari di lavorazione (lavorazioni solo nel periodo diurno), le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella suddetta relazione acustica.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 13/06/2023, ove sono anche riportati gli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **DONICILIO PIETRA S.N.C. DI GREGORI ALVARO & BERNABINI ITALO & C.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di

DONICILIO PIETRA S.N.C. DI GREGORI ALVARO & BERNABINI ITALO & C. (C.F./P.IVA 02054410408) con sede legale in Comune di Verghereto, Via Donicilio n. 12, **per la cava di arenaria tipo pietra serena, orizzonti "lastre da tetto, bozze, cava bassa e lastre" (ambito estrattivo 6V – UMI 1) sita nel Comune di Verghereto, Località Fosso degli Abbacini.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettati gli orari di lavorazione (lavorazioni solo nel periodo diurno), le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata 12 Luglio 2022.***;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15 (quindici)** a partire dalla data di efficacia dell'autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/1991 e s.m.i..
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ed al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle emissioni diffuse derivanti dalla coltivazione della cava di arenaria (rimozione cappellaccio e stoccaggio in cumuli, estrazione dei blocchi con pala o escavatore e, se necessario, con esplosivo, accumulo del materiale estratto nell'area di stoccaggio temporaneo per il successivo caricamento sui mezzi, trasporto presso il laboratorio di proprietà), afferente all'Ambito Estrattivo 6V "Fosso Abbacini (Magnano) 2".

Con determinazione n. 38/2023 il Comune di Verghereto ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva presso l'Ambito Estrattivo 6V del P.A.E. del Comune di Verghereto, località Fosso degli Abbacini (o Magnano), presentato dalla ditta Donicilio Pietra S.n.c. di Gregori Alvaro e Bernabini Italo.

La determinazione sopra citata è condizionata al rispetto delle prescrizioni in essa riportate, che per quanto concerne la mitigazione delle emissioni di polveri è di seguito indicata:

7. *"dovranno essere effettivamente applicate le misure di mitigazione e prevenzione proposte dalla ditta per il contenimento delle polveri durante la fase di cantiere quali l'impiego di mezzi sottoposti a regolare manutenzione a garanzia dell'efficienza dei motori, la bagnatura delle strade che saranno percorse dai mezzi, il contenimento delle velocità di transito".*

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. n. 12352 del 04/04/23 acquisita al protocollo PG/2023/59433 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Verghereto;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2023/54037 del 27/03/2023, aggiornata in data 02/05/2023 PG/2023/76090, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/54039 del 27/03/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Verghereto di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 3196 del 01/06/2023 acquisita al prot. di Arpae PG/2023/97115 del 05/06/2023, il Comune di Verghereto – Settore Sviluppo del Territorio - Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata ha espresso una valutazione positiva di seguito riportata:

"...omissis..."

La richiesta di Autorizzazione è relativa ai terreni identificati al Foglio 4 part.lla 163,164,165 e 166 di questo Comune ubicati in ambito rurale A18d come specificato nel PTCP – PSC del Comune di Verghereto; sono inoltre ricompresi all'interno dell'ambito estrattivo 6 V "Fosso Abbacini UMI1", come identificato dalla variante al PAE, approvata con Delibera Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle Savio n. 29 del 13/11/2018, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/1991 e con le procedure previste dal combinato disposto dell'art. 4 della L.R. 24/2017 e comma 1 art. 34 dell'ex L.R. 20/2000. Tutto ciò premesso, si esprime valutazione positiva alla conformità con gli strumenti urbanistici della richiesta di AUA avanzata dalla ditta DONICILIO PIETRA snc".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 09/06/2023 prot. 2023/0158288/P, acquisita al prot. PG/2023/101230 del 09/06/2023, ha fatto pervenire il proprio parere

favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

"...omissis..."

Preso atto del Vs. nulla osta rilasciato a seguito della relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto datata 12/07/2022, fatta salva l'adozione di idonee misure di mitigazione a seguito di eventuali segnalazioni di disturbo a causa di emissioni sonore da parte dei residenti nelle aeree confinanti l'attività estrattiva

Preso atto di quanto riportato nella relazione tecnica della Ditta sull'emissioni in atmosfera (DP VA RE 01), circa gli accorgimenti che si intendono adottare per ridurre la polverosità durante le lavorazioni

*si esprime per quanto di competenza **parere favorevole***

con i limiti e le prescrizioni decisi da ARPAE – Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto stabilito a tutela dei lavoratori dal Dlgs 81/08 e s.m.i., in particolare per quanto concerne la redazione e trasmissione alle Autorità Competenti in materia, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, del Documento di Sicurezza e Salute (art.6 e art.10 del D.Lgs. 624/96).

Tale documento dovrà essere redatto sulla base di quanto indicato all'art.10 dello stesso D.Lgs e dovrà inoltre identificare la dislocazione dei locali a servizio dell'attività (docce e spogliatoio, locale riposo-riparo, eventuale refettorio); le dotazioni necessarie sulle macchine movimento terra (cabinature contro il rumore e la polvere, ventilazione e filtrazione dell'aria, condizionamento); i rischi incendio e la gestione delle emergenze; le attività di formazione e le esercitazioni effettuate, le visite mediche periodiche; l'identificazione delle responsabilità e degli incarichi di cantiere, con relativi nominativi".

Con nota PG/2023/101869 del 12/06/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"Descrizione del ciclo produttivo e valutazione delle emissioni di polveri diffuse 1

La ditta esegue attività di estrazione di arenaria, il materiale estratto sarà trasportato, con circa 8 viaggi a settimana, al laboratorio di proprietà in località Donicilio lungo un percorso della lunghezza di circa 1 km (escluse le piste di cava) costituito da:

- primo tratto di strada comunale Castello-Donicilio asfaltata al bivio strada accesso cava per circa 540 m;*
- strada comunale-vicinale non asfaltata per circa 390 m;*
- strada podereale non asfaltata fino al sito di cava per circa 90 m.*

L'attività si protrarrà per 5 anni per cui la ditta prevede che, lungo i tratti di strada privata si renderanno necessarie periodiche opere di sistemazione e sagomatura per il transito dei mezzi di trasporto. L'accesso alle zone di coltivazione ed alle zone di stoccaggio provvisorio della risulta di scavo, verrà consentito da piste temporanee e rampe, per permettere ai mezzi di servizio l'estrazione della pietra ed il suo trasporto.

Il programma di estrazione verrà attuato procedendo dalla zona Est della cava in successione verso Ovest. Le aree di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta sono previste nella zona Sud ed Ovest dell'ambito in corrispondenza della parte relativa al campo attualmente a prato pascolo.

Il programma di scavo verrà attuato in complessivi 5 anni in considerazione dei quantitativi di materiale lavorabile necessari alle attività di lavorazione committenti. Per le lavorazioni verranno utilizzati i seguenti mezzi:

- 1 escavatore;*
- 1 pala meccanica;*
- 1 caterpillar;*
- 1 compressore;*
- 1 perforatrice con martello fondo foro.*

Potrebbe inoltre essere necessario l'utilizzo di esplosivo in corrispondenza di zone meno fratturate, previa perforazione con strumentazione idonea.

L'attività è comprensiva delle seguenti fasi:

- Rimozione del cappellaccio: durata di circa 23 giorni lavorativi per 9 h/gg con rimozione di circa 44.282 m³ di materiale;*
- coltivazione dei livelli di interesse: estrazione e deposito del materiale, circa 8500 m³, nell'area di deposito temporaneo per essere periodicamente caricata sul mezzo di trasporto. Tale fase avrà una durata di circa 468 giorni lavorativi per 9 h/gg;*
- ritombamento: movimentazione di circa 61995 m³ di materiale per la sistemazione finale dell'area, questa fase avrà una durata di circa 40 giorni lavorativi per 9 h/gg;*
- ripristino finale: 15 giorni lavorativi per 9 h/gg.*

Per la stima delle emissioni di polveri PM10 è stato redatto uno studio di impatto nel quale sono stati individuati i ricettori potenzialmente esposti all'emissione di polveri diffuse a carico dell'attività secondo le Linee Guida di ARPAT.

La stima è stata condotta in riferimento all'attività considerata maggiormente impattante, la rimozione del cappellaccio, da cui risultano le emissioni riportate nella tabella sottostante:

Attività	Emissione PM10 (g/h)
Scavo e movimentazione del cappellaccio	22
Movimentazione dei mezzi d'opera	76
Transito dei mezzi su strade non asfaltate	336
Erosione eolica dei cumuli	49
TOTALE PM10: 483 g/h	

All'intorno dell'area di cava sono stati identificati 2 recettori di tipo residenziale, costituiti da edifici a 1 o 2 piani posti a 630 m a est del confine di cava, è presente inoltre il laboratorio di lavorazione delle pietre di cava, posto a 410 m a nord della stessa. Secondo le Linee Guida di ARPAT, per distanze dei recettori superiori a 150 m e per una durata dell'attività inferiore a 100 giorni, il limite di emissione entro il quale non c'è necessità di mitigazione è pari a 1022 g/h di PM10. Per l'attività di rimozione del cappellaccio non sarebbero quindi richieste particolari misure di mitigazione. In considerazione però della durata complessiva del progetto, che prevede in ogni caso attività continuative di transito mezzi su piste non asfaltate, attività di formazione e rimaneggiamento cumuli ed erosione degli stessi ad opera del vento, si può ipotizzare, per i 5 anni di durata dell'attività, un'emissione di PM10 compresa tra 400 - 483 g/h. In tale range emissivo è compreso anche il limite emissivo di 415 g/h di PM10 previsto dalle Linee Guida di ARPAT per attività di durata superiore a 300 gg/anno e recettori a distanze superiori a 150 m.

Non si rilevano quindi motivi ostativi al progetto presentato qualora vengano posti in essere opportuni sistemi di mitigazione delle emissioni diffuse, sotto riportate ad integrazione anche di quanto già proposto dalla ditta.

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

1. Dovrà essere effettuata la regolare manutenzione dei mezzi adibiti alle operazioni di scavo e trasporto del materiale, annotata su apposito registro delle manutenzioni;
2. La velocità massima consentita, all'interno della cava e lungo i tratti stradali non asfaltati, è di 10 km/h;
3. Le piste interne alla cava e le strade di accesso non asfaltate dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione con aggiunta, secondo necessità, di materiale inerte non polverulento;
4. Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura delle piste interne alla cava e dei tratti stradali non asfaltati nonché dei cumuli presenti nelle aree di stoccaggio temporaneo e delle porzioni terrose dei fronti di scavo, almeno 2 volte al giorno con un intervallo non superiore a 4 ore, limitatamente ai periodi non piovosi.
5. Dovrà essere assicurata la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, anche all'interno dell'area di cava.
6. In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'area di cava l'Autorità competente potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni.

IMPIANTI TERMICI CIVILI - Non sono presenti impianti termici”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/03/23 P.G.N. 10433 per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse di polveri in atmosfera** derivanti dall'attività di coltivazione di una cava di arenaria, afferente all'Ambito Estrattivo 6V “Fosso Abbacini (Magnano) 2” **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- a. Dovrà essere effettuata la regolare manutenzione dei mezzi adibiti alle operazioni di scavo e trasporto del materiale, annotata su apposito registro delle manutenzioni.
 - b. La velocità massima consentita, all'interno della cava e lungo i tratti stradali non asfaltati, è di 10 km/h.
 - c. Le piste interne alla cava e le strade di accesso non asfaltate dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione con aggiunta, secondo necessità, di materiale inerte non polverulento.
 - d. Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura delle piste interne alla cava e dei tratti stradali non asfaltati nonché dei cumuli presenti nelle aree di stoccaggio temporaneo e delle porzioni terrose dei fronti di scavo, almeno 2 volte al giorno con un intervallo non superiore a 4 ore, limitatamente ai periodi non piovosi.
 - e. Dovrà essere assicurata la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, anche all'interno dell'area di cava.
 - f. In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'area di cava, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
2. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Verghereto la data di messa in esercizio della attività di coltivazione della cava di arenaria, con un anticipo di almeno 15 giorni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.